

## *Appellativi geografici comuni negli Statuti boschivi di Bormio*

Remo Bracchi

### Sommario.

Lo studio si propone di spigolare gli appellativi comuni di contenuto geomorfologico che compaiono negli *Statuta nemorum* di Bormio (secc. XIV-XVII). L'importanza dello spoglio è determinata dal fatto che, per alcuni di essi, si tratta della prima attestazione del termine in forma dialettale (*flisca*, ora *f(e)lésc'ca* "spaccatura nella roccia, crepaccio", *rezum*, ora *(d)rèz* "canalone di avvallo dei tronchi, callaia", *scosoirum*, ora *sc'cusöir* "canale che accelera l'acqua nei pressi del mulino"). Altri, caduti dal patrimonio comune e divenuti opachi nel loro risvolto semantico, sono stati recuperati al patrimonio locale sommerso attraverso qualche cristallizzazione toponomastica, resa trasparente mediante il confronto con le sopravvivenze rinvenute nelle parlate contermini (*blés(a)* "terreno erboso in montagna, in forte declino e privo di piante", *cipina* "terreno purgato da sassi e ceppi per essere messo a cultura", *fréita* "taglio di bosco, ramaglia ammassata per fare da siepe", *mirizàglia* "luogo dove meriggiano le bestie", *rinida* "rovina", *tort(um)* "ansa, piegatura"). Di tutti si cerca di ricostruire la trafila diacronica, fino alla loro confluenza nelle varietà contemporanee.

La pubblicazione degli Statuti civili e criminali di Bormio a cura di Lyde Martinelli e di Sandro Rovaris non accennava se non in modo sommario all'appendice che contiene gli Statuti boschivi.<sup>1</sup> Gli autori, interessati soprattutto a divulgare il loro contenuto giuridico e amministrativo, annotano laconicamente nell'introduzione: «Al termine degli Statuti civili e penali si trovano in [quasi] tutti i manoscritti gli Statuti dei boschi. Questi, preceduti da una "rubrica nova" comprendono due gruppi di ordinanze, l'uno di 73, l'altro di 45 articoli, che furono compilati in più riprese a partire dal 1387, ma poiché soltanto i primi cinque articoli e poi il 65, 66, 67 contengono norme di carattere generale, di questi soli si è voluto dare la traduzione, ritenendo che gli altri, poiché rivestono un carattere specifico riguardante le varie località boschive, con le loro denominazioni, ordinanze e ammende non rientrino in quel carattere divulgativo, cui si è accennato all'inizio... ma si prestino piuttosto ad essere oggetto di studio particolare per chi vorrà dedicarvisi» (Martinelli-Rovaris 8).

La pubblicazione completa del manoscritto è dovuta alla prof. Vera Credaro. Il testo che ci offre, in edizione paleografica, si basa tuttavia su due soli esemplari d'archivio, senza aver potuto avvalersi dell'opportunità di giungere a una collazione più ampia. La copia di partenza «apparteneva alle carte Giacomini e si trova in un fascicolo in cui è rilegata anche la copia di un manoscritto del Bardea. Il frontespizio dello Statuto dei boschi dice: *Statuto de' Boschi della Contea di Bormio, copiato dallo Statuto civile e criminale della stessa Contea esistente presso l'Ufficio municipale del Comune di Bormio, scritto in pergamena con ottimi caratteri gotici da Prospero filio quondam di messer Giovan Maria de' Mariolis il 13 decembro l'anno 1572. Ad uso di me Luigi Picci, 1819.*

La maggiore difficoltà nella lettura di questo documento sta proprio nel fatto che è stato approntato dal Picci per suo uso personale e sembra talvolta indecifrabile per il grande numero di abbreviazioni usate. Si è quindi reso necessario cercare un manoscritto più chiaro per un riscontro del testo... [ricorrendo alla] copia depositata nella Biblioteca comunale, che dal frontespizio appare trascritta nel 1674» (Credaro, *Stat.* 108). A premessa degli Statuti civili si legge: *Statuta seu leges municipales Communitatis Burmii tam civiles quam criminales in hoc volumine collectae. Ego Ioannes Franciscus Landerbeganus sumptibus propriis et ser Stephani Plebani de Cipina hoc volumen Statutorum Communitatis Burmii accuratissime transcripsi anno 1674.*

<sup>1</sup> L. Martinelli - S. Rovaris, *Statuta seu leges municipales Communitatis Burmii tam civiles quam criminales. Statuti ossia leggi municipali del comune di Bormio civili e penali*, Sondrio 1984; nell'appendice: *Haec est Rubrica nemorum Communitatis Burmii. Indice degli Statuti dei boschi, con un Indice dei nomi*, pp. 376-91. Cf. anche P. Siegfried, *Rechtsquellen von Bormio*, in «Zeitschrift für schweizerisches Recht» NF. 23,99-259; 24,159-247 (*Stat. civ.* 23,152-259; 24,159-211; *Stat. crim.* 24,212-47), che tuttavia trascura la sezione dei boschi; E. Besta, *Gli Statuti delle Valli dell'Adda e della Mera*, in «Archivio Storico della Svizzera Italiana» 12 (1937), pp. 152-6.

«La data più lontana [ricavabile dallo spoglio completo dei paragrafi recanti indicazioni cronologiche] è il 7 ottobre 1387, che compare proprio nel primo paragrafo delle norme generali; ne seguono quindi diverse altre che si riferiscono agli ultimi anni del secolo. Ci sono poi due aggiunte effettuate nel sec. XV (giugno 1421 e 14 maggio 1456) e si giunge fino al 1500 con le date delle trascrizioni... Le date sono riportate in modo completo, compreso il giorno della settimana... Ai sei paragrafi iniziali contenenti norme generali seguono cinquantotto paragrafi di descrizione di boschi, seguiti da tre paragrafi di norme di comportamento e da altri sei paragrafi ancora di descrizione di boschi. Le norme di apertura del documento contengono aggiunte in date dal 1387 al 1399, più una nel paragrafo 1 datata 1456; le descrizioni dei boschi dal paragrafo 7 al 64 contengono una ripetizione per il bosco del Gualdo di Livigno (descritto al paragrafo 32 e al 59) e un'altra per il bosco dei Mariol (descritto al paragrafo 7 e 36); per un bosco si ha una diminuzione di multa e in altri cinque un aumento di multa, notevole per il bosco di Savoretta (Sobretta) la cui ammenda passa da cinque soldi a una lira. Le tre norme che seguono l'elencazione dei boschi non hanno aggiunte datate, mentre i boschi dei sei paragrafi successivi sono tutti datati, dal 1391 al 1398. Di questi, tre appartengono al territorio della Valdisotto e tre al Livignasco; di questi ultimi si può notare che nella prima parte del documento al paragrafo 60 sono presi in considerazione [con la formulazione *De*] *buschis generalibus di Livigno*, ma evidentemente si era resa più tardi necessaria una specifica per i boschi più importanti della vallata.

Sembra giustificato ipotizzare che i boschi che nella *Rubrica* precedono questi ultimi sei fossero sotto controllo da un tempo più lontano: questo ci permette di fissare la cura per il governo dei boschi in epoca precedente a quella delle decisioni datate a partire dal 1387.

Il secondo indice (*Rubrica nova*) elenca i boschi dal paragrafo 2 e li divide in compartimenti geografici: *Vallata intus* [Valdidentro] con tredici boschi tensi, *Cipina* [Valdisotto] con tredici (e tra questi il bosco al paragrafo 26 sembra riferirsi al 24), *Vallis Furvae* [Valfurva] con nove boschi. Seguono poi dieci *ordinationes*. Complessivamente nella seconda rubrica sono elencati trentaquattro boschi tensi (in realtà trentacinque, ma dobbiamo tenere conto della ripetizione sopra ricordata), di cui ventitré sono nuovi e undici sono già ricordati nella prima rubrica. È difficile intuire il perché di queste ripetizioni, dato che il contenuto è uguale per quel che riguarda l'entità delle multe, ma forse la spiegazione è proprio nella *Rubrica nova* che specifica: *Infrascripta sunt confinia buschorum territorii Burmii denuo descripta*. Infatti in questo nuovo testo la parte veramente diversa è quella che si riferisce ai confini dei boschi. C'è solo la differenza che riguarda il bosco della Valle scura la cui multa passa da dieci soldi nella prima rubrica a cinque lire nella *Rubrica nova*, cioè viene moltiplicata per dieci volte» (Credaro, *Stat.* 112-3).

Il primo accenno a sorveglianti sui boschi, costituiti dalla Comunità e considerati ufficiali pubblici a tutti gli effetti, si trova in una delibera di Consiglio non datata, inserita negli Statuti civili: *Item statutum est quod de cetero sit bannum soldorum decem imperialium infrascriptis officialibus, qui neglexerint infrascripta officia facere: videlicet mensuratoribus vini Communis, advocatis ecclesiarum, antianis rastro, superstantibus ellemosinarum, procuratoribus nemorum et procuratoribus Culture* (StCBurm, c. 124).

L'obbligo imposto alle Vicinanze di definire entro confini precisi almeno un bosco tenso per ogni Comunità è stato redatto quando gli Statuti civili stavano per essere conclusi. Ma la clausola che accompagna la delibera non lascia dubbi sull'esistenza di boschi difesi già in epoca anteriore, anche se forse la loro segnalazione non aveva ancora ricevuto un carattere ufficiale: *De Vicinantiis que teneantur facere buscos tensos. Item statutum est quod omnes Vicinantie territorii Burmii teneantur facere unum nemus tensum pro singula Vicinancia, si non habent buscos tensos, et hoc sub pena librarum decem imperialium pro singula Vicinancia; que Vicinantie teneantur dare notam ipsorum buschorum ponendorum in presenti Statuto, et quod nullus possit incidere in dictis nemoribus tensis, nisi de licentia Consilii et Antianorum contrate dicti buschi: addito Dominorum in folio vel capitulo sequenti* (StCBurm, c. 307). Il capitolo che segue, il 308 prosegue nella stessa tematica, trattando *De forensibus qui non possint incidere in territorio Burmii neque conducere [lignamina] extra*.

A questi due paragrafi se ne aggiunge un terzo, il 309, che si richiama esplicitamente all'intervento dei Signori delle Tre Leghe Grigie, fornendo così un'indicazione cronologica indiretta: *Additio facta per Dominos ad Statutum antescrptum de Vicinantiis que teneantur facere buscos tensos: Item statutum est quod ad buscos tensos et qui tensi nominari debent et hic scribi per quamcumque Vicinantiam et Terram, quo vero ad buscos non tensos, quod cuilibet licitum sit accipere ligna ad sui placitum et usum, et pro usu totius Communis Burmii libere et absque aliqua solutione, et hoc tam in Terra Mastra quam alibi in Vicinantiis, et hoc si aliqua ligna non fuerit conducta extra Commune Burmii, et quod Commune et Consilium de populo possit super tensis nominatis ordinare et conservare prout sibi videbitur.*

I capitoli 307, 308 e 309 hanno valore programmatico. Sono di epoche diverse, e la datazione è determinabile soltanto in modo approssimativo: il 307 è anteriore al 309 il quale è da assegnarsi al periodo della dominazione grigiona, e alla stessa compilazione degli *Statuta nemorum*, che da esso è sollecitata: stabilisce infatti che tutte le Vicinie del Contado sono tenute, se già non lo hanno fatto, a determinare un bosco tenso per ciascuna, sotto la pena di lire 10 imperiali, e devono darne nota perché se ne possano fissare e segnalare nome e confini nel volume degli Statuti. L'altro capitolo, addizionale al primo, stabilisce invece il regime dei boschi non tensi.

Nella revisione apportata agli Statuti civili dai Signori delle Tre Leghe nel 1561, l'uso dei boschi è affidato quasi completamente alla regolamentazione locale. La clausola che definisce le competenze è contenuta nel cap. 324: *Reservatio superiorum Dominorum Trium Ligarum. Insuper quod statuta et ordinationes buscorum et nemorum prout in Statuto veteri sub eorum rubrica continentur, item ordinationes montium... et aliis solum Commune ordinatis et ordinandis, praefati Magnifici Domini Commissarii promiserunt et reliquerunt dispositioni et arbitrio Communis sive Consilii de populo Burmii, absque tamen praeiudicio praefatorum Dominorum Trium Ligarum et eorum subditorum et omnium forensium... Nota quod in praesenti volumine Statutorum noviter transcriptorum in fine criminalium descripta sunt Statuta et Ordinationes buscorum sive nemorum Communitatis Burmii prout in Statuto veteri et eorum rubrica superius nominata continentur.* Il testo riguardante la definizione dei tensi, i loro confini e le ammende relative alle trasgressioni è perciò da considerarsi la sezione più conservativa di tutto il corpo, dal momento che non è stata sottoposta a nessuna revisione. Dal punto di vista paleografico e dialettologico assicura perciò una continuità degna di rilievo nella documentazione toponimica attraverso i secoli.

Argomenti riguardanti in modo meno specifico la vigile regolamentazione del patrimonio forestale sono trattati in modo sparso anche in altri paragrafi: 136: *De igne non ponendo in buschis*; 225: *De lignamine non posito in opere* da parte di chi aveva fatto richiesta di taglio, avanzando tale motivazione; 226: *De alienis lignis non accipiendis* "non raccogliere legna nei boschi altrui"; 227: *De lignis lavinarum et ruinarum*, quelli che attualmente si chiamano *i sc'chiànt*; 228: *De lignis non conducendis nisi per prata nivata*, per non danneggiare la cortica erbosa; 275: *De non accipiendo lignamen Communis in aliquibus partibus.*

(...)

[L'articolo completo lo puoi leggere sul Bollettino Storico Alta Valtellina n. 8/2005](#)